

Procedura per la gestione dei C.I.G.

Il CIG è un codice alfanumerico - generato dal sistema SIMOG (*Sistema informativo monitoraggio gare*) dell'Autorità - che ha lo scopo di consentire:

- l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
- l'adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
- il controllo sulla spesa pubblica (considerando che l'Autorità non procede a rilasciare il CIG alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta eccedendo i limiti loro imposti per procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture dalla normativa vigente).

Il CIG deve essere inserito, a cura della stazione appaltante, nei contratti di lavori e servizi e forniture, e deve essere riportato nelle fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che, in mancanza, non possono procedere al pagamento (art. 25, comma 2, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in legge dalla L. 23/06/2014, n. 89).

Inoltre, la Delibera ANAC 20/01/2016, n. 39, ha inserito il CIG tra le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle amministrazioni e

degli enti, nell'ambito degli obblighi in materia di trasparenza imposti dall'art. 32 della L. 06/11/2012, n. 190.

Il codice CIG è unico (per ciascun appalto o lotto), va richiesto sempre, per qualsiasi acquisizione (fatte salve alcune esclusioni, per le quali si rinvia alla Determinazione AVCP 07/07/2011, n. 4), e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, diverse denominazioni:

- CIG Semplificato (detto anche *Smart CIG*, emesso anche *in carnet* e che si acquisisce con l'immissione di un numero ridotto di informazioni, si rinvia in proposito ai Comunicati AVCP 02/05/2011 e 15/07/2011);
- CIG Derivato (che identifica i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni);
- CIG Master (CIG definito quale "*principale*" nell'ambito di una procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, ciascuno con il proprio CIG).

Le modalità di assunzione del C.I.G. sono indicate nella "Guida al Servizio SIMOG" pubblicate sul sito dell'ANAC www.anticorruzione.it >home>Servizi>Servizi ad accesso riservato>Servizio Simog>"Guida al Servizio SIMOG.

Con vari e diversi comunicati e provvedimenti (ultimi il comunicato nel Presidente dell'Autorità del 12 aprile 2017 e la **Delibera ANAC 11/01/2017, n. 1**) sono state fornite ulteriori indicazioni che pongono in capo alle stazioni appaltanti nuovi obblighi relativi alle modalità con cui effettuare il c.d. "*perfezionamento*" del CIG (operazione da svolgersi a cura del Responsabile unico del procedimento), o indicano come procedere in caso di mancato perfezionamento dello stesso, mettendo l'accento

sull'importanza di tale operazione ai fini della validità dell'intera procedura e della correttezza dell'operato *in primis* del RUP e dell'intera stazione appaltante, ma anche degli operatori economici.

In sintesi:

<p>Tempistiche di acquisizione del CIG</p>	<p>Il CIG deve essere acquisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato; • per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, prima dell'invio della stessa in modo che possa essere ivi riportato; • per gli acquisti effettuati senza bando, avviso o lettera di invito, prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati.
<p>Modalità e tempistiche di perfezionamento del CIG</p>	<p>Entro 90 giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP deve procedere al perfezionamento, che consiste essenzialmente nell'accedere nuovamente al sistema SIMOG, inserendo nell'apposita scheda le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di pubblicazione del bando, avviso o lettera di invito, o comunque data della manifestazione della

	<p>volontà di procedere all'affidamento dell'appalto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di scadenza della presentazione delle offerte.
Cancellazione del CIG in caso di mancato perfezionamento	<p>Se invece la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG dal sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, sempre entro il medesimo termine di 90 giorni dall'acquisizione.</p>
Inadempimento del RUP all'obbligo di perfezionamento del CIG e sanzioni	<p>In caso di inadempimento del RUP all'obbligo di perfezionare o cancellare il CIG acquisito, si determina la sostanziale invalidità della procedura, oltre ad una serie di altre conseguenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP; • l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale, ed è valutato dall'ANAC ai fini della qualificazione della stazione appaltante; • gli operatori economici non possono di conseguenza corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce

	<p>condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e sono tenuti a segnalare all'ANAC tale circostanza, pena la valutazione di tale comportamento ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 213, commi 9 e 13, del D. Leg.vo 50/2016. <p>Per supportare i RUP nell'adempimento degli obblighi in questione, l'ANAC ha inserito nel sistema alcuni appositi "alert", volti ad avvisare il RUP, all'atto dell'acquisizione, circa la necessità del tempestivo perfezionamento o cancellazione, e dell'approssimarsi della scadenza (15 giorni prima).</p>
Regime transitorio	A decorrere dal 17/05/2017 , i RUP devono procedere al perfezionamento, o alla cancellazione, di tutti i CIG precedentemente (prima del 16/02/2017) acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
CIG acquisiti entro il 30/04/2011	Il Comunicato ANAC 12/04/2017 ha chiarito che per i CIG acquisiti entro il 30/04/2011, di importo inferiore a 40.000 Euro (non soggetti agli obblighi comunicativi e contributivi così come dedotti dai vari comunicati del Presidente e delibere dell'Autorità sulla materia) non si applicano le disposizioni di cui alla Delibera 1/2017.
FAQ	Per alcune richieste di chiarimento, sono state pubblicate le FAQ sul sito ANAC al link " <i>FAQ sezione contratti pubblici</i> ".

Si allegano in formato elettronico:

1. Delibera ANAC n. 1/2017,

2. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 12 aprile 2017,
3. I chiarimenti (FAQ) aggiornati al 23 ottobre 2018 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
4. Guida al Servizio SIMOG.

Normativa di riferimento:

- [Com. ANAC 12/04/2017](#)
- [Delib. ANAC 11/01/2017, n. 1](#)
- [Com. ANAC 13/07/2016](#)
- [L. 13/08/2010, n. 136](#)
- [Com. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 02/05/2011](#)
- [Com. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 15/07/2011](#)
- [Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2011, n. 4](#)
- [Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/11/2010, n. 8](#)
- [Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 22/12/2010, n. 10](#)